

servizio, e ciò lo faccio tanto più volentieri in quanto che io desidero che sia a fondo discussa la questione se gli ufficiali sanitari si debbono considerare come gli ufficiali delle armi speciali, e godere perciò dei vantaggi che la legge accorda ai medesimi, perchè se noi mettessimo in quest'articolo il beneficio dei dieci anni, e poi giunti all'articolo 11 si discutesse sulla giustizia di estendere loro i vantaggi che si accordano agli ufficiali in certe armi, io temo che la questione sarebbe pregiudicata.

**DEMARIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sulla questione unicamente della sede della discussione, ha la parola.

**DEMARIA.** Io sarei di opinione che non si possa trasportare la discussione relativa agli ufficiali sanitari nella sede indicata dall'onorevole generale Dabormida.

Egli fondava massimamente la sua proposta sulla necessità di non esporsi ad accordare agli ufficiali sanitari un doppio vantaggio, quello cioè che fossero assimilati agli ufficiali degli altri corpi speciali, e quindi che si accordasse loro un più breve termine per la giubilazione. Ma io osserverò all'onorevole deputato Dabormida che la questione è già in un certo modo pregiudicata, vale a dire che dall'attuale legislazione del corpo sanitario militare risulta che questo corpo sanitario è bensì assimilato alle armi speciali, ma non è assimilato che illusoriamente, vale a dire egli è come corpo speciale, ma gli stipendi dei rispettivi gradi sono molto inferiori a quelli che sono assegnati ai singoli ufficiali di armi speciali. E per dimostrare ciò io noterò che i medici e chirurghi in capo, dei quali il grado è assimilato a quello di maggiore, hanno quelli di prima classe lire 2800, quelli di seconda classe lire 2500, mentre nelle armi dotte i maggiori hanno 3500 lire e godono inoltre, per altre ragioni, per foraggi, ecc., altre 480 lire; dimodochè, sebbene vi sia un regolamento per il quale gli ufficiali sanitari sembrano già sin d'ora assimilati agli ufficiali delle armi dotte, tuttavia, ripeto, questa assimilazione è affatto illusoria. Ed è appunto perchè non si avrebbe ragione di negare altri vantaggi agli ufficiali sanitari, fondandosi su questa assimilazione, che io credo necessario di conservare per i medesimi quello assicurato dall'ultimo paragrafo dell'articolo attuale; perchè per poter dire che gli ufficiali sanitari godono già dei vantaggi di questa assimilazione, sarebbe d'uopo che si venisse alla pur tanto necessaria, pur tanto desiderata, pur tanto urgente riforma radicale dell'organizzazione del corpo sanitario militare, la quale, siccome io non so se potrà fra breve aver luogo, non vorrei che nella previdenza lontana della medesima si venisse per ora a togliere la giusta eccezione guarentita per gli ufficiali sanitari nel presente articolo; epperò io mi oppongo a che questa discussione sia rimandata al luogo indicato dall'onorevole deputato Dabormida.

**PRESIDENTE.** Prima di passare ai voti debbo avvertire la Camera che pare realmente che la sede della discussione di questo articolo sia questa. L'articolo 22, dove il deputato Dabormida vorrebbe trasportata la discussione di questo articolo, è intitolato *Del servizio*, e porta alcune norme per la computazione del servizio; qui invece si tratta di vedere se il diritto accordato in questa legge ai militari debba o no estendersi ad altre persone, le quali non hanno veramente la qualità militare, ma sono aggregate in qualche modo al militare servizio; e quindi mi sembra che qui si debba discutere per stabilire a quali persone compete il diritto di giubilazione ed il tempo di servizio ch'è necessario avere per concorrere a questo medesimo diritto. Nella discussione relativa al servizio troverà invece luogo l'emendamento del

deputato Tecchio, perchè proponendosi in questo che si computi solo il tempo al militare che ha servito in nome proprio, mi pare venga naturalmente in quell'articolo dove si danno le norme della computazione del servizio.

**TECCHIO.** Veramente, siccome il signor presidente ha giustamente notato che in questo titolo 1° si tratta *del diritto* alla giubilazione, mi pare che la mia aggiunta verrebbe appunto in acconcio a questo titolo, perchè dessa tende appunto a definire uno dei caratteri del servizio che dà diritto alla giubilazione.

Del resto poco rileva che quella giunta sia anco differita al titolo che tratta del servizio.

**PRESIDENTE.** Osservo che questo titolo determina qual servizio sia necessario per il conseguimento della pensione, e perciò pare che l'emendamento Tecchio cada in un altro genere di discussione.

**TECCHIO.** Resta inteso adunque che il mio emendamento di aggiunta verrà in discussione nel titolo *del servizio*.

**DI PETTINGO, commissario regio.** Il Ministero nel compilare il progetto di legge ha appunto avvertito ai due vantaggi che si potevano fare agli ufficiali del corpo sanitario, cioè per...

**PRESIDENTE.** Vorrei prima che fosse deliberato dalla Camera se vuol procedere alla discussione.

**DI PETTINGO, commissario regio.** Io volevo appunto indicare i motivi per cui questa disposizione fu inserita in questo articolo. Il Ministero nel compilare la legge in questione ha considerato i due vantaggi che venivano proposti a favore degli ufficiali di sanità, ed ha ravvisato opportuno di attenersi a quelli stabiliti dal regolamento del 1831; laonde pare conveniente di difenderli in quest'articolo e non in altro, essendo già escluso il vantaggio relativo agli ufficiali delle armi speciali che pur opinavasi da taluno volersi accordare al corpo sanitario militare.

**PRESIDENTE.** Porrò in discussione questo paragrafo a cui il deputato Dabormida propone un emendamento. Il paragrafo è così concepito:

« È permesso ai cappellani ed agli ufficiali sanitari il beneficio di dieci anni di servizio, dimodochè il diritto alla giubilazione per anzianità è da essi acquistato dopo venticinque anni di esercizio effettivo delle loro funzioni. »

Avverto la Camera che l'emendamento del signor Dabormida porta all'articolo della Commissione più variazioni, cioè conserva il beneficio di dieci anni nel termine che dà diritto alla giubilazione, ma restringe questo beneficio ai soli cappellani ed ufficiali sanitari; quindi esclude i professori, i maestri ed altri impiegati.

Non v'ha alcuno che domandi la parola?

**QUAGLIA.** Mi pare che dovrebbe essere meglio determinato il senso delle parole *ufficiali sanitari*. Se consideriamo la serie degli ufficiali sanitari i quali fanno il loro servizio all'esercito, e per esso, principiando dai più bassi e venendo fino al Consiglio superiore di sanità, noi troviamo immense differenze nella somma dell'opera e dei servizi di caduno; così vediamo che questo Consiglio non si forma punto come dovrebbe col mezzo degli ufficiali sanitari attivi dei corpi ed ospedali. Questo Consiglio invece di essere come il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, quello del genio civile, il Consiglio permanente d'artiglieria, ecc., un'istituzione di ricompensa per quelli che hanno lungamente servito nei gradi anteriori, i membri del medesimo passano direttamente nel Consiglio di sanità, di maniera che acquistano il grado di colonnello, di maggiore, ecc., nel medesimo Consiglio di prima nomina.